



COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

N° 7 DEL 31-03-2017



Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2017 - CONFERMA

L'anno **duemiladiciassette** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **18:00** e seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con avvisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Presenti	Assenti
PELAGOTTI Barbara	P	
PANICONI Michele	P	
BOSI Marcello	P	
ONOFRI Franco	P	
DAMIANI Andrea	A	
ALFREDINI Massimiliano	A	
VISCONTI Sara	P	
LELLI Claudio	P	
MICHELI Anselmo	A	
BARBATO Valerio	A	
MARCHETTI Alessandro	P	

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale **Dott.ssa Ida Modestino**
Il Sindaco, **Barbara PELAGOTTI** assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a procedere alla verifica del numero legale.

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTO il comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (*legge di stabilità 2014*), così come modificato dall'art.1 comma 14 lettera a) dalla Legge n.208 del 28-12-2015 (*Legge di stabilità 2016*), che ha stabilito l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 11-05-2015 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2015 ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 11-05-2015 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2015;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

PERTANTO le condizioni per la riduzione del 50% in caso di abitazione concessa in comodato d'uso ai parenti in linea retta sono:

- ✓ *il comodante deve possedere un solo immobile in Italia (abitazione compresa la pertinenza);*
- ✓ *il comodante può possedere anche altro immobile a condizione che lo stesso sia sua abitazione principale;*
- ✓ *il comodante deve avere residenza e dimora nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;*
- ✓ *Il contratto di comodato deve essere registrato (il dimezzamento dell'importo IMU e TASI decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di comodato registrato);*
- ✓ *presentare dichiarazione IMU con l'attestazione del possesso dei requisiti.*

VISTO l'art. 1 comma 13 L. 208-2015, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.